

Deliberazione del Comitato di gestione n. 7 di data 12 maggio 2017.

Oggetto: Autorizzazione preliminare alla deroga per l'adeguamento funzionale con ampliamento del Rifugio Brentei "Maria e Alberto" in C. C. Ragoli II, avente sigla AO9 nel Piano del Parco, e spostamento dell'edificio AO5, con destinazione "bivacco", nelle adiacenze del rifugio.

Il Presidente relaziona.

Il Club Alpino Italiano Sezione di Monza, proprietario della struttura in oggetto, in data 7 aprile 2017 ha presentato richiesta di autorizzazione preliminare alla deroga per il progetto di adeguamento funzionale con ampliamento del Rifugio Brentei "Maria e Alberto", avente sigla AO9 nel Piano del Parco, e ha depositato la relativa progettazione preliminare. L'edificio è classificato nella classe XII "**rifugio Alpino**" ed è disciplinato dal comma 34.11.12 delle Norme di Attuazione del Piano in vigore. In particolare la progettazione prevede interventi di adeguamento alla normativa antincendio, adeguamento della dotazione di servizi igienici e servizi generali (compreso una batteria di servizi igienici aperti anche all'utenza esterna di passaggio, come richiesto dal Parco), adeguamento della sala da pranzo al numero di posti letto.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un nuovo bivacco adiacente al rifugio in parola, in sostituzione di quello attuale, sigla AO5, classificato in classe III "**edifici da confermare con migliorie tipologico architettoniche**" e disciplinato dall'art. 34.11.03 delle Norme di Attuazione del Piano. Per tale tipologia edilizia sono consentite tutte le tipologie d'intervento compresa anche la demolizione.

Il nuovo bivacco sarà costruito solo nel caso di accordo di permuta tra il CAI e la Comunità delle Regole Spinale e Manez, che prevede la cessione da parte del CAI alle Regole dell'area di sedime dell'attuale bivacco in cambio di un'area adiacente al rifugio, che accoglie già la vasca per le acque reflue. Il bivacco è previsto sopra tale vasca.

L'attuale volume dell'edificio destinato a Rifugio Alpino è di 2.322,81 mc; il progetto prevede un aumento volumetrico pari ad 533,23 mc (22,96% del volume esistente) per un volume di progetto complessivo pari a 2.856,04 mc. La costruzione del nuovo bivacco prevede un volume di progetto pari a 134,85 mc.

L'opera è da ritenersi non conforme al Piano del Parco:

- 1) in quanto c'è un aumento volumetrico del rifugio considerato non minimale (22,96%) e pertanto in contrasto con l'art. 34.11.12 delle N.d.A. in vigore - RIFUGIO ALPINO, che prevede:

"34.11.12.1. I rifugi alpini del Parco Adamello Brenta sono quelli di cui all'elenco B) dell'Art. 33. E' escluso ogni aumento di ricettività sotto qualsiasi forma, mentre è consentito un adeguamento tecnico funzionale delle unità immobiliari, anche attraverso minimi aumenti di volume, necessari al rispetto delle norme in vigore, con riguardo alle strutture e dotazioni di cui all'art. 9 della L.P. 8/93, con particolare riguardo alla realizzazione di eventuali impianti tecnologici e di servizi igienici.

34.11.12.2. Sono ammesse tutte le tipologie di intervento previste."

- 2) in quanto è prevista la costruzione di un nuovo edificio (bivacco) in contrasto con i divieti generali previsti e elencati dall'art. 6 delle Norme di Attuazione del Piano del Parco in vigore, e precisamente dall'art. 6.1.17 che prevede il divieto di: *"interventi edilizi ex novo, ad eccezione di quelli appositamente previsti nelle singole riserve per il che prevede il divieto di: recupero del patrimonio esistente e la ricostruzione sugli antichi ruderi, con le indicazioni di cui all'Art. 34 delle presenti Norme; sono invece ammesse le costruzioni funzionali alla gestione dei flussi viari e dei servizi del Parco, autorizzate nell'ambito dei Programmi annuali di gestione, e quanto previsto agli articoli 15 e 34, nonché eccezionalmente l'allestimento di strutture mobili e occasionali a supporto di manifestazioni autorizzate dalla Giunta esecutiva"*.

L'autorizzazione alla costruzione del bivacco è giustificata dalla demolizione del bivacco attuale (mc 115,28), struttura obsoleta, di forte impatto paesaggistico e distante dal Rifugio.

L'opera rientra tra quelle dichiarate di interesse pubblico ai fini dell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'allegato A del D.P.P. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg., in attuazione dell'articolo 98 della legge provinciale 12 agosto 2015, n. 15.

Pertanto, al fine di realizzare l'opera, il progetto necessita del seguente percorso autorizzativo:

- approvazione preliminare della deroga con atto del Comitato di Gestione come stabilito dalla deliberazione della Giunta Comitato n. 12 di data 25 novembre 2016;
- autorizzazione definitiva di deroga dell'opera con deliberazione della Giunta esecutiva del Parco, ai sensi dell'art. 41, comma 4 e dell'art. 98, comma 2 e 3 della legge provinciale n. 15/2015 e ss.mm.;
- nulla osta rilasciato con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 98, comma 3, della L.P. 15/2015 e ss.mm.;
- concessione edilizia in deroga rilasciata dal Comune di Tre Ville.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 50 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, dall'entrata in vigore del Piano di Parco cessano di avere efficacia gli strumenti urbanistici vigenti di grado subordinato al Piano Urbanistico

- provinciale e che, pertanto, ai fini dell'ottenimento della concessione edilizia, qualsiasi opera deve risultare conforme al Piano di Parco;
- l'articolo 37.2 che prevede "per il tramite dei Programmi annuali di gestione si può eccezionalmente derogare alle indicazioni del PdP solo per interventi relativi ad opere pubbliche o di interesse pubblico nei casi e con le modalità di Legge";
 - l'opera per la motivazione sopracitata non è conforme al Piano del Parco e pertanto per la sua realizzazione necessita di deroga urbanistica;
 - il parere istruttorio, agli atti dell'Ufficio Tecnico Ambientale, è favorevole;
 - l'intervento risulta importante per la riqualificazione dell'edificio, al fine di garantire l'erogazione di un servizio efficiente.

Esaminata attentamente la richiesta, unitamente agli elaborati progettuali in atti, la Giunta Esecutiva del Parco, a seguito di deliberazione n. 56 di data 20 aprile 2017, propone al Comitato di Gestione:

- ✓ di autorizzare in via preliminare la deroga al Piano del Parco per l'adeguamento funzionale con ampliamento volumetrico del Rifugio Brentei "Maria e Alberto" - sigla AO9, e di costruzione di un nuovo bivacco nelle vicinanze del rifugio, previa demolizione dell'attuale edificio A05, e precisamente ai divieti di:
 - ✓ aumento volumetrico stabilito dal 34.11.12 - RIFUGIO ALPINO delle Norme di attuazione del Piano del Parco in vigore, per un aumento volumetrico del rifugio Brentei per un massimo di mc. 533,23 (22.97 % del volume esistente). Il volume finale dell'ampliamento del rifugio autorizzato sarà pari a 2856,04 mc;
 - ✓ di costruzione nuovi edifici stabilito dal 6.1.17 delle Norme di attuazione del Piano del Parco in vigore, per la costruzione del nuovo bivacco per un volume massimo autorizzato pari a 134,85 mc. Di subordinare tale autorizzazione di volume alla demolizione del bivacco attuale sigla A05 nel Piano del Parco;
- ✓ di prendere atto che la deliberazione del Comitato di Gestione di autorizzazione in via preliminare alla deroga è un atto equivalente all'inserimento della deroga nel programma annuale di Gestione come previsto dalla deliberazione del Comitato di Gestione n. 12 del 25 novembre 2016.

Tutto ciò premesso,

IL COMITATO DI GESTIONE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- visto il Piano territoriale del Parco e le relative Norme di Attuazione;

- vista la Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm. "Legge provinciale per il governo del territorio";
- visto il D.P.P. n. 18-50/Leg. di data 13 luglio 2010;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
- visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)";
- con n. 35 voti a favore e n. 2 astenuti (Signori Franco Tessadri e Ascanio Zocchi), legalmente espressi per alzata di mano con l'assistenza degli scrutatori,

delibera

1. di autorizzare in via preliminare la deroga urbanistica al Piano del Parco per l'adeguamento funzionale con ampliamento volumetrico del Rifugio Brentei "Maria e Alberto" - sigla AO9, e di costruzione di un nuovo bivacco nelle vicinanze del rifugio, previa demolizione dell'attuale edificio A05, e precisamente ai divieti di:
 - ✓ aumento volumetrico stabilito dal 34.11.12 - RIFUGIO ALPINO delle Norme di attuazione del Piano del Parco in vigore, per un aumento volumetrico del rifugio Brentei per un massimo di mc. 533,23 (22.97 % del volume esistente). Il volume finale dell'ampliamento del rifugio autorizzato sarà pari a 2856,04 mc;
 - ✓ di costruzione nuovi edifici stabilito dal 6.1.17 delle Norme di attuazione del Piano del Parco in vigore, per la costruzione del nuovo bivacco per un volume massimo pari a 134,85 mc.;
2. di subordinare l'autorizzazione preliminare alla deroga per la costruzione di un nuovo bivacco nelle vicinanze del rifugio, alla demolizione del bivacco attuale avente sigla A05 (mc 115,28) nel Piano del Parco, struttura obsoleta e di forte impatto paesaggistico;
3. di prendere atto che la presente deliberazione del Comitato di Gestione di autorizzazione in via preliminare alla deroga è un atto equivalente all'inserimento della deroga nel programma annuale di Gestione come previsto dalla deliberazione del Comitato di Gestione n. 12 del 25 novembre 2016;
4. di prendere atto che la procedura di deroga prevede il seguente percorso autorizzativo:
 - ✓ approvazione preliminare della deroga con atto del Comitato di Gestione come stabilito dalla deliberazione della Giunta Comitato n. 12 di data 25 novembre 2016;

- ✓ autorizzazione definitiva di deroga dell'opera con deliberazione della Giunta esecutiva del Parco, ai sensi dell'art. 41, comma 4 e dell'art. 98, comma 2 e 3 della legge provinciale n. 15/2015 e ss.mm.;
- ✓ nulla osta rilasciato con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 98, comma 3, della L.P. 15/2015 e ss.mm.;
- ✓ concessione edilizia in deroga rilasciata dal Comune di Tre Ville.

VB/MC/MG/ad

Adunanza chiusa ad ore 20.15.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to ing. Massimo Corradi

Il Presidente
f.to avv. Joseph Masè